II.

Accordi tra la Somalia ed altri Stati

1. - Accordo tra la Somalia e la Repubblica Federale della Germania relativo all'assistenza finanziaria (Mogadiscio, 19 gennaio 1962).

Il Governo della Repubblica Somala ed il Governo della Repubblica Federale della Germania, nello spirito della tradizionale amicizia tra il popolo somalo ed il popolo tedesco, nello sforzo costante di intensificare tale amicizia, con l'intenzione di accelerare lo sviluppo dell'economia somala e di promuovere il benessere del popolo somalo, dando attuazione alle discussioni tenute in Mogadiscio fra il Governo della Repubblica Somala ed il Governo della Repubblica Federale della Germania, durante il mese di gennaio 1962, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

Il Governo della Repubblica Federale della Germania consentirà al Governo della Repubblica Somala di ottenere prestiti a lungo termine fino ad un globale ammontare di DM 25.000.000 (venticinque milioni di marchi tedeschi) per il tramite della Kreditanstalt fur Wiederaufbau (Istituto di Credito per la Ricostruzione) di Francoforte.

Articolo 2.

L'utilizzo di questi prestiti, così come i termini e le condizioni alle quali essi saranno concessi, verranno determinati negli accordi da concludersi fra il Governo della Repubblica Somala e/o il beneficiario somalo da una parte, e la Kreditanstalt fur Wiederaufbau.

Articolo 3.

Per ciò che riguarda i trasporti di passeggeri e merci, per mare o per via aerea, derivanti dalla concessione del prestito, il Governo della Repubblica Somala assicurerà libertà di scelta dei mezzi di trasporto, non prenderà alcuna misura che possa escludere o impedire la partecipazione delle Compagini di trasporto tedesche, e concederà, se del caso, i necessari permessi.

Articolo 4.

Fatta eccezione per quanto previsto all'articolo 3 di cui sopra per ciò che concerne il trasporto per via aerea, questo Accordo sarà valido anche per il Land Berlin (Berlino) a meno che il Governo della Repubblica Federale della Germania, entro tre mesi dalla data d'entrata in vigore del presente Accordo, rilasci una dichiarazione, in senso contrario, al Governo della Repubblica Somala.

Articolo 5.

Il presente Accordo ha esecuzione, a titolo provvisorio, per entrambe le Parti Contraenti, a partire dalla data della firma ed entrerà in vigore dalla data nella

quale il Governo della Repubblica Somala informerà il Governo della Repubblica Federale della Germania in merito all'avvenuta ratifica.

Questo Accordo è stato fatto in sei originali, rispettivamente due in lingua italiana, due in lingua tedesca e due in lingua inglese, i testi italiano e tedesco facenti ugualmente fede.

In fede di che i rispettivi Plenipotenziari hanno apposto in calce le loro firme ed i sigilli, in Mogadiscio, capitale della Repubblica Somala, nel 19mo giorno del mese di gennaio dell'anno millenovecentosessantadue.

2. - **Accordo commerciale tra la Somalia e la Repubblica Federale della Germania** (Mogadiscio, 19 gennaio 1962).

Il Governo della Repubblica Somala ed il Governo della Repubblica Federale della Germania, nel desiderio di intensificare l'amicizia e la collaborazione esistente fra i rispettivi Paesi, e di sviluppare i rapporti economici, hanno deciso di concludere, per il conseguimento di questi obiettivi, un Accordo Commerciale, i cui termini sono i seguenti:

Articolo 1.

Le Parti Contraenti si impegnano ad incoraggiare, in ogni modo, lo sviluppo degli scambi commerciali ed a favorire una migliore reciproca conoscenza delle rispettive possibilità di importazione e di esportazione.

A tal fine le Parti Contraenti si impegnano, in particolare, ad accordare, in conformità delle leggi e dei regolamenti in vigore in ciascuno dei due Paesi, ogni facilitazione sia alla esportazione sia all'importazione delle merci originarie e provenienti dai rispettivi Paesi.

Per merci somale s'intendono le merci estratte, trovate o prodotte nella Repubblica Somala o quelle che hanno ivi subito la loro trasformazione lavorativa economicamente significativa, tale da provocare un mutamento essenziale della loro natura.

Per merci tedesche s'intendono le merci estratte, trovate o prodotte nella Repubblica Federale della Germania o quelle che hanno ivi subito la loro ultima lavorazione economicamente significativa, tale da provocare un mutamento essenziale della loro natura.

I due Governi si riservano il diritto di condizionare l'importazione di certe merci all'esibizione di un certificato d'origine.

Articolo 2.

Ciascuno dei due Governi esaminerà, colla massima attenzione, le proposte fatte dall'altro Governo relativamente allo svolgimento ed alla espansione degli scambi di merci e servizi. I competenti organi dei due Governi si forniranno tutte le opportune informazioni riguardo gli scambi reciproci di merci e servizi.

Articolo 3.

I due Governi, nel quadro generale delle disposizioni vigenti nei rispettivi Paesi,

si asterranno dall'adottare misure discriminatorie riguardo agli scambi reciproci di merci, servizi, così come per il movimento di capitali e di pagamenti tra i due Paesi.

Articolo 4.

I due Governi costituiranno un Comitato Misto Governativo, che si riunirà a richiesta d'uno dei due Governi per esaminare qualsiasi problema nascente da questo Accordo e per sottoporre proposte adatte a risolvere i problemi stessi.

Articolo 5.

Questo Accordo è valido anche per il Land Berlin, a meno che il Governo della Repubblica Federale della Germania, entro tre mesi dalla firma dell'Accordo, rilasci al Governo della Repubblica della Somalia, una dichiarazione in senso contrario.

Articolo 6.

Il presente Accordo entra in vigore provvisoriamente per entrambe le Parti Contraenti dal giorno della sua firma. Esso entrerà definitivamente in vigore dalla data nella quale il Governo della Repubblica Somala informerà il Governo della Repubblica Federale della Germania in merito all'avvenuta ratifica, e sarà valido fino al 31 dicembre 1962.

L'Accordo stesso sarà considerato tacitamente rinnovato per un altro anno, salvo denuncia di una delle Parti, almeno tre mesi prima dalla scadenza prevista.

Questo Accordo è stato fatto in sei originali, rispettivamente due in lingua italiana, due in lingua tedesca e due in lingua inglese, i testi in italiano ed in tedesco facenti ugualmente fede.

In fede di che i rispettivi Plenipotenziari hanno apposto in calce le loro firme ed i sigilli, in Mogadiscio, capitale della Repubblica Somala, nel diciannovesimo giorno del mese di gennaio dell'anno millenovecentosessantadue.

3. - Accordo tra la Somalia e la Repubblica Federale della Germania sulla collaborazione economica e tecnica (Mogadiscio, 19 gennaio 1962).

Il Governo della Repubblica Somala ed il Governo della Repubblica Federale della Germania, nel desiderio di consolidare ed approfondire gli amichevoli rapporti già esistenti fra i due Stati ed i rispettivi popoli, in considerazione del loro comune interesse a curare e promuovere lo sviluppo tecnologico nel settore economico dei propri Stati, e nella consapevolezza dei vantaggi che entrambi gli Stati trarranno da una più stretta collaborazione economica e tecnica, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

1. Il Governo della Repubblica Somala ed il Governo della Repubblica Federale Tedesca s'impegnano a fare sforzi comuni per collaborare, nei limiti delle loro possibilità, per la soluzione di problemi di natura economica e tecnica ed a fornirsi appoggio reciproco. La collaborazione si svolgerà sulla base di uguali diritti, come è d'uso fare fra partners.

2. Sulla base e nel quadro di questo Accordo è prevista la stipulazione di convenzioni circa l'esecuzione di progetti singoli nel settore della collaborazione economica e tecnica.

Articolo 2.

Per la realizzazione di questi obiettivi, gli accordi particolari menzionati nel paragrafo 2 dell'articolo 1 possono prevedere che il Governo della Repubblica Federale della Germania:

1. Assista il Governo della Repubblica Somala:

a) nell'istituire centri di istruzione,

b) nel fornire aiuti consistenti in materiale didattico e dimostrativo per gli istituti tecnici ed economici,

c) nel promuovere l'addestramento tecnico dei cittadini somali,

d) nell'addestrare il personale al fine di renderlo idoneo alla eventuale direzione di quegli istituti tecnici ed economici promossi dalla Repubblica Federale della Germania,

e) nell'ottenere esperti tedeschi, insegnanti e personale tecnico, mediante parziale assunzione delle spese, che saranno specificate nelle singole convenzioni.

2. Dia la possibilità a rappresentanti del Governo della Repubblica della Somalia di studiare da vicino e appropriarsi delle conoscenze tecniche di esperti tedeschi per quanto riguarda lo sviluppo economico e tecnico;

3. Invii a proprie spese esperti tedeschi incaricati di preparare perizie sulla possibilità di realizzare dal punto di vista economico e tecnico progetti utili al pieno sviluppo e sfruttamento delle risorse economiche della Repubblica della Somalia;

4. Conceda a studenti e praticanti della Repubblica della Somalia borse di studio ed altre possibilità per completare la propria preparazione in Germania presso Istituti di istruzione ed imprese tedesche.

Articolo 3.

Il Governo della Repubblica Somala:

1. Metterà a disposizione, se necessario, il terreno, gli edifici, oltre all'equipaggiamento ad eccezione di quell'attrezzatura menzionata nelle lettere *a)* e *b)* del paragrafo 1 dell'articolo 2, per i progetti che verranno realizzati ai sensi del presente Accordo, e si assumerà le spese per il funzionamento e la manutenzione.

2. Si assumerà le spese che dovessero risultare da una convenzione speciale secondo quanto previsto nel paragrafo 2 dell'articolo 1, concernenti:

a) viaggio e trasporto degli esperti tedeschi nonchè del personale insegnante e tecnico nell'esercizio della loro attività nel territorio della Repubblica Somala;

b) quei servizi prestati, in quanto necessari per l'esecuzione dei progetti, da parte di cittadini somali.

Articolo 4.

Il Governo della Repubblica Somala:

a) rilascerà, se necessario, il permesso di residenza agli esperti tedeschi, al personale insegnante e tecnico, alle loro famiglie, e, in casi speciali, anche al loro

personale domestico; ed inoltre concederà il permesso di lavoro agli esperti tedeschi, al personale insegnante e tecnico ed al personale domestico inviati dal Governo della Repubblica Federale della Germania in conformità ad una convenzione speciale prevista nel paragrafo 2 dell'articolo 1;

b) assicurerà libertà di uscita e di entrata in qualsiasi momento a tutte le persone elencate nella lettera *a*).

Articolo 5.

Il Governo della Repubblica Somala esenterà:

1. Dalle tasse e da altri gravami fiscali gli esperti, insegnanti e tecnici tedeschi durante il periodo della loro attività svolta nel quadro di una convenzione speciale stipulata ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 1; e così i loro familiari;

2. Da dazi d'importazione ed esportazione e da altri gravami fiscali (inclusi i diritti portuali) gli oggetti messi a disposizione dalla Repubblica Federale della Germana in conformità ad una convenzione speciale stipulata ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 1;

3. Da dazi d'importazione e di esportazione e da altri gravami fiscali i mobili e gli effetti personali importati dagli esperti, insegnanti e tecnici tedeschi inviati dal Governo della Repubblica Federale della Germania in conformità ad una convenzione speciale stipulata ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 1, così come quelli importati dai loro familiari e personale domestico, a condizione che tali beni vengano a suo tempo riesportati. Gli effetti personali includono anche:

a) un'auto o un motociclo per uso personale;

b) un frigorifero e/o una ghiacciaia;

c) una radio o un radio-fonografo;

d) piccoli apparecchi elettrici;

e) condizionatori d'aria;

f) una macchina fotografica.

Articolo 6.

Le norme del presente Accordo si applicheranno anche agli esperti, insegnanti e tecnici tedeschi che già esplicano la loro attività nella Repubblica Somala su disposizione del Governo della Repubblica Federale della Germania alla data dell'entrata in vigore del presente Accordo.

Articolo 7.

Sulla base di una speciale convenzione i due Governi si terranno reciprocamente informati sui piani d'istruzione e di lavoro che presentino interesse per la pratica realizzazione della collaborazione economica e tecnica.

Articolo 8.

Il presente Accordo è valido anche per il Land Berlin, a meno che il Governo della Repubblica Federale Tedesca, entro tre mesi dalla firma dell'Accordo, rilasci nei riguardi del Governo della Repubblica Somala, una dichiarazione in senso contrario.

Articolo 9.

Il presente Accordo ha esecuzione, a titolo provvisorio, per entrambe le Parti Contraenti, a partire dalla data della firma ed entrerà in vigore dalla data nella quale il Governo della Repubblica Somala informerà il Governo della Repubblica Federale della Germania in merito all'avvenuta ratifica.

Questo Accordo è stato fatto in sei originali, rispettivamente due in lingua italiana, due in lingua tedesca, e due in lingua inglese, i testi italiano e tedesco facenti ugualmente fede.

In fede di che i rispettivi Plenipotenziari hanno apposto in calce le loro firme ed i sigilli, in Mogadiscio, capitale della Repubblica Somala, nel 19mo giorno del mese di gennaio dell'anno millenovecentosessantadue.

4. - **Prima convenzione supplementare all'accordo del 19 gennaio 1962 tra la Somalia e la Repubblica Federale della Germania sulla collaborazione economica e tecnica** (Mogadiscio, 29 settembre 1962).

Il Governo della Repubblica Somala ed il Governo della Repubblica Federale della Germania nell'esecuzione dell'Accordo del 19 gennaio 1962 sulla cooperazione economica e tecnica tra il Governo della Repubblica Somala ed il Governo della Repubblica Federale della Germania, hanno convenuto di collaborare nell'addestramento tecnico.

Articolo 1.

1. Il Governo della Repubblica Federale della Germania e il Governo della Repubblica Somala istituiscono in comune a Mogadiscio una scuola tecnica con i seguenti indirizzi di addestramento:

a) Scuola artigiana con le seguenti sezioni.

aa - riparazioni veicoli e motori,

bb - elettrotecnica.

b) Istituto Tecnico con i reparti.

aa - meccanico-elettrotecnica,

bb - tecnica edile.

2. La scuola artigiana ha il compito di addestrare e di perfezionare operai specializzati e capi operai specializzati.

L'Istituto Tecnico promuove la formazione di assistenti ingegneri.

3. Sono ammessi all'addestramento licenziandi di una Scuola Media, di una Intermediate School o altra scuola corrispondente.

L'età minima di ammissione è di anni quattordici.

4. La durata dell'addestramento è di quattro anni per tutti gli scolari con frequenza totale.

5. L'addestramento ha luogo sulla base seguente:

a) l'addestramento per operai specializzati si articola in due periodi di due anni ciascuno.

aa - Nel primo periodo gli scolari riceveranno lezioni tecnico-pratiche nella scuola artigiana. Il primo anno mira alla comune istruzione base di meccanici e di elettricisti, il secondo al particolare addestramento di meccanici da un lato e di elettricisti dall'altro. La prima fase dell'addestramento ha termine con un esame intermedio il di cui esito favorevole è premessa per l'ulteriore addestramento.

bb - Nel secondo periodo dell'addestramento si deve tendere a che gli scolari prestino la loro opera da quattro a cinque giorni settimanali in una azienda di produzione come apprendisti e sotto il superiore controllo degli insegnanti della scuola artigiana.

Uno o due giorni alla settimana verranno loro impartite lezioni teoriche nella scuola artigiana.

cc - L'addestramento degli operai specializzati ha termine con un esame per operai specializzati. Gli esami concernenti gli operai specializzati saranno condotti dagli insegnanti con la partecipazione di rappresentanti del Governo della Repubblica Somala nonchè dell'economia.

b) L'addestramento per assistenti ingegneri si articola in due periodi di due anni ciascuno.

aa - Nel primo periodo ha luogo l'addestramento nella scuola artigiana nella stessa maniera a quella prevista per gli esordienti operai specializzati e termina con lo stesso esame intermedio a mente dell'Articolo 1 paragrafo 5, lettera *a*, aa. L'esito positivo dell'esame intermedio è condizione di ammissione al secondo periodo dell'addestramento.

Licenziandi di altre scuole artigiane del Paese possono essere ammessi al secondo periodo dell'addestramento dopo il superamento di un esame di ammissione.

bb - Il secondo periodo dell'addestramento è dedicato all'insegnamento teorico nell'Istituto Tecnico. Nel corso delle vacanze, gli scolari, su indicazione della direzione della scuola, devono prestare tirocinio pratico in aziende di produzione e comprovare tale prestazione di tirocinio alla direzione dell'Istituto Tecnico.

cc - Il secondo periodo dell'addestramento termina con l'esame per assistenti-ingegneri. Oltre agli insegnanti dell'Istituto prenderanno parte agli esami rappresentanti del Governo della Repubblica Somala nonchè dell'economia.

6. Il Governo della Repubblica Somala si assumerà il compito di proteggere statalmente la denominazione professionale di assistente ingegnere.

7. L'addestramento di capo operaio specializzato ha luogo in corsi serali o in corsi con frequenza parziale. A tale addestramento sono ammessi operai specializzati che hanno già lavorato nella prassi per un periodo piuttosto lungo. Gli esami di capo operaio specializzato sono tenuti dagli insegnanti con la partecipazione di rappresentanti del Governo della Repubblica Somala nonchè dell'economia.

8. Il numero totale degli scolari dei corsi diurni ammonta per sezione e anno da 20 a 30.

9. Qualora vengano eseguiti lavori produttivi nel quadro dell'addestramento pratico in officina, gli introiti dovranno essere messi direttamente a disposizione della scuola per l'acquisto di materiale, materiale di officina, pezzi d ricambio ecc.

Artcolo 2.

1. Il Governo della Repubblica Federale della Germania si assumerà le spese:

a) del Direttore tecnico tedesco e di quattro insegnanti tecnici, nella qualità di personale tecnico e insegnante, per la durata di due anni;

b) per il materiale didattico e dimostrativo necessario all'addestramento professionale, e particolarmente macchinari, utensili, apparecchi e materiale didattico per le diverse specializzazioni oltre ad una attrezzatura base dotata di materiale di officina cif Mogadiscio;

c) dell'architetto, della direzione edile e della quota di divise estere necessarie per la costruzione degli edifici occorrenti.

2. Gli oggetti costituenti il materiale didattico e dimostrativo per la scuola tecnica, forniti dal Governo della Repubblica Federale della Germania, verranno consegnati al Governo della Repubblica Somala e passeranno nella sua proprietà a condizione che essi vengano amministrati dagli insegnanti tedeschi e messi a disposizione degli stessi per la cura dei loro compiti e per la durata della loro attività presso la scuola.

3. Il Governo della Repubblica Federale della Germania provvederà a sue spese all'istruzione nella Repubblica Federale della Germania di otto cittadini somali per la loro successiva attività di insegnanti tecnici presso la scuola tecnica. Il Governo della Repubblica Somala concorderà la scelta degli otto cittadini da istruirsi nella Repubblica Federale della Germania con l'Ambasciata della Repubblica Federale della Germania in modo che questi:

a) conclusa la loro istruzione possano essere pienamente impiegati presso la scuola tecnica;

b) siano obbligati per contratto, prima della loro partenza dalla Somalia, a prestare la loro attività, a conclusione della loro istruzione, presso la scuola tecnica di Mogadiscio.

Articolo 3.

1. Il Governo della Repubblica Somala si assumerà le spese concernenti:

a) un Direttore con la nazionalità della Repubblica Somala, oltre che per lo meno otto insegnanti tecnici somali ed i necessari assistenti. Gli otto cittadini somali, istruiti nella Repubblica Federale della Germania, saranno impiegati presso la scuola tecnica in qualità di personale insegnante tecnico per la durata di cinque anni per lo meno;

b) un terreno, indicato idoneo dalla direzione tedesca dei lavori edili, con via d'accesso, condotta idrica, conduttura elettrica di emergenza, il materiale base richiesto per la costruzione degli edifici come sabbia, blocchetti prefabbricati di calcestruzzo, acqua per la costruzione, inoltre corrente per i lavori edili, l'intera manovalanza non specializzata, i manovali assistenti muratori, assistenti tecnici e veicoli per l'esecuzione dei lavori edili;

c) il trasporto degli oggetti costituenti il materiale didattico e dimostrativo per la scuola tecnica da fornirsi dalla Repubblica Federale della Germania ed i macchinari, attrezzi e materiali necessari per la costruzione dei richiesti edifici dal porto di Mogadiscio al posto di istallazione;

d) la parte dei mezzi didattici ad esso spettante, particolarmente arredamento delle aule scolastiche, uffici locali della direzione e sala degli insegnanti con mobili, materiale di officina, materiali ausiliari e carburanti.

2. Il Governo della Repubblica Somala si assumerà le spese correnti per la azienda ed il mantenimento, per es. per materie prime, carburanti, rinnovo di utensili e pezzi di ricambio, riparazioni, ripulitura ecc. per la scuola tecnica.

Articolo 4.

1. La Direzione della scuola tecnica spetta in comune al Direttore tecnico tedesco ed al Direttore somalo.

2. Il Direttore tedesco è in particolare responsabile dell'addestramento pratico e teorico-pratico degli scolari e del corpo insegnante tedesco.

3. Il Direttore somalo appoggia il Direttore tedesco nei suoi compiti; egli è in particolare responsabile delle lezioni non tecniche, delle lezioni non impartite in lingua tedesca, dell'amministrazione della scuola e del corpo insegnante ed ausiliario somalo.

Articolo 5.

Le disposizioni dell'Accordo del 19 gennaio 1962 tra il Governo della Repubblica Federale della Germania ed il Governo della Repubblica Somala sulla cooperazione economica e tecnica trovano corrispondente applicazione in questa convenzione.

Articolo 6.

La presente convenzione entrerà in vigore dalla data di apposizione delle firme.

Fatto a Mogadiscio il ventinove del messe di settembre dell'anno millenovecentosessantadue, in quadruplice originale nelle lingue tedesca e italiana, entrambi i testi facendo ugualmente fede.

5. - **Protocollo aggiuntivo all'accordo di collaborazione economica e tecnica fra la Somalia e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche del 2 giugno 1961** (Mogadiscio, 27 marzo 1962).

Per attuare e sviluppare l'intesa di cui all'articolo 1 dell'Accordo di collaborazione economica e tecnica fra la Repubblica Somala e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche del 2 giugno 1961,

al fine di stabilire l'elenco e la capacità degli stabilimenti ed imprese per la cui costruzione il Governo dell'URSS garantirà l'assistenza tecnica al Governo della Repubblica Somala e di stabilire i tipi, i termini e la consistenza dell'assistenza tecnica per ogni stabilimento ed impresa,

i rappresentanti incaricati del Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e del Governo della Repubblica Somala hanno concluso il presente Protocollo su quanto segue:

Articolo 1.

Il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche garantirà in conto del credito concesso secondo l'Accordo di collaborazione economica e tecnica fra

l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e la Repubblica Somala del 2 giugno 1961 e alle condizioni di detto Accordo l'assistenza tecnica da parte delle organizzazioni sovietiche alle organizzazioni somale debitamente autorizzate dal Governo della Repubblica Somala nella costruzione di stabilimenti e di altre imprese, nonchè nell'esecuzione dei lavori elencati nell'Accordo che forma parte integrante del presente Protocollo aggiuntivo.

Nell'Allegato sono anche stabilite le capacità potenziali degli stabilimenti e delle imprese, le loro principali caratteristiche, nonchè i tipi, i termini e la consistenza dell'assistenza tecnica prestata dall'Unione Sovietica per ogni stabilimento ed impresa.

Resta inteso che la fornitura di attrezzature, macchine, macchinari di cantiere e materiali da costruzione per gli stabilimenti e le imprese previsti dal presente Protocollo dall'URSS alla Repubblica Somala verrà effettuata a prezzi calcolati sulla base dei prezzi del mercato mondiale CIF porti della Somalia.

Articolo 2.

Tenuto conto di quanto dispone l'articolo 3 dell'Accordo Sovietico-Somalo di collaborazione economica e tecnica del 2 giugno 1961 che prevede gli impegni della Parte Somala di eseguire tramite le rispettive organizzazioni somale dei lavori di costruzione e montaggio relativi alle imprese che vengono costruite in collaborazione con l'URSS e in relazione ai desideri della Parte Contraente Somala, il Governo dell'U.R.S.S. garantirà al Governo della Repubblica Somala, l'assistenza nella creazione di una organizzazione statale somala per effettuare la costruzione delle imprese e l'esecuzione dei lavori previsti dal presente Protocollo.

Articolo 3.

Il Govrno dell'U.R.S.S. ed il Governo della Repubblica Somala hanno convenuto che in esecuzione del Presente Protocollo le organizzazioni sovietiche possono collaborare con le relative organizzazioni dei paesi socialisti nell'esecuzione dei lavori di progettazione e di ricerca, nelle forniture di attrezzature e di materiali nonchè nella prestazione di altre forme di assistenza tecnica prevista dal presente Protocollo.

Articolo 4.

Le spese delle organizzazioni sovietiche per il mantenimento dei cittadini somali che verranno inviati nell'U.R.S.S. per l'istruzione tecnico-professionale in conformità dell'articolo 2 dell'Accordo Sovietico-Somalo di collaborazione economica e tecnica del 2 giugno 1961 verranno sostenute dalla Parte Contraente Somala in scellini somali accreditando le relative somme su un conto speciale che verrà aperto presso la Banca Nazionale della Somalia a nome della Banca di Stato dell'U.R.S.S. a favore delle organizzazioni sovietiche che prestano tali servizi. Le somme di questo conto possono essere utilizzate per le spese correnti sostenute dalle organizzazioni sovietiche nella Repubblica Somala, nonchè secondo l'intesa tra la Banca di Stato dell'U.R.S.S. e la Banca Nazionale della Somalia per gli altri pagamenti. In caso di cambio della parità dello scellino somalo rispetto alla lira sterlina, che attualmente è uguale a venti scellini somali, per una lira sterlina, la Banca dell'U.R.S.S. e la Banca Nazionale della Somalia effettueranno il necessario conguaglio del saldo del conto speciale menzionato nel presente articolo.

Articolo 5.

Il presente Protocollo entra in vigore nel giorno della sua firma.

Firmato a Mogadiscio il 27 marzo 1962 in due copie autentiche, ognuna in lingua russa e italiana, essendo ugualmente validi entrambi i testi.

ALLEGATO

ELENCO degli stabilimenti, imprese e lavori per i quali le organizzazioni sovietiche presteranno l'assistenza tecnica alle organizzazioni somale.

Num. d'ord.	Denominaz. di stabilimenti, imprese e lavori, loro caratteristiche e modalità dell'assistenza tecnica	Termine per l'esecuzione
1	2	3
1	Organizzazione di una azienda statale cerealicola nel massiccio di Tak-Wagiale della superficie di 5-7 mila ettari con fattorie zootecniche di allevamento di bestiame di razza per 200 bovini e pecore e una scuola per 50-70 studenti per la preparazione di tecnici agricoli di media qualificazione.	
	Lavori di ricerca ed elaborazione del progetto.	1962 - 1963.
	Schemi relativi al progetto.	Secondo schema concordato dalle Parti.
	Fornitura del macchinario, dei materiali, delle macchine e degli attrezzi agricoli e altri tipi di assistenza tecnica per l'effettuazione dei lavori dell'organizzazione dell'azienda statale.	1963 - 1965.
2	Organizzazione di una azienda statale di semi oleosi nella zona del fiume Scebeli della superficie di 5 mila ettari con le opere di irrigazione.	
	Lavori di ricerca ed elaborazione del progetto.	1962 - 1963.
	Schemi relativi al progetto.	Secondo schema concordato dalle Parti.
	Fornitura del macchinario, dei materiali, delle macchine e degli attrezzi agricoli e altri tipi di assistenza tecnica per l'effettuazione dei lavori dell'organizzazione dell'azienda statale.	1963 - 1965.
3	Organizzazione di un'azienda cotoniera statale nella zona del fiume Giuba, della superficie di 3 mila ettari e con le opere di irrigazione.	
	Lavori di ricerca ed elaborazione del progetto.	1962 - 1963.
	Schemi relativi al progetto.	Secondo schema concordato dalle Parti.

Num. d'ord.	Denominaz. di stabilimenti, imprese e lavori, loro caratteristiche e modalità dell'assistenza tecnica	Termine per l'esecuzione
1	2	3
	Fornitura del macchinario, dei materiali, delle macchine e degli attrezzi agricoli e altri tipi di assistenza tecnica per l'effettuazione dei lavori dell'organizzazione dell'azienda statale.	1963 - 1965.
	Nota: nel progetto sarà prevista la possibilità di ulteriore ampliamento della superficie dell'azienda statale fino a 5 mila ettari.	
4	Uno sgranatoio per cotone sull'area dell'azienda cotoniera statale della capacità produttiva di 50 tonnellate di cotone greggio al giorno.	
	Lavori di ricerca ed elaborazione del progetto.	1962 - 1963.
	Schemi relativi al progetto.	Secondo schema concordato dalle Parti.
	Fornitura del macchinario e dei materiali.	1963 - 1965.
5	Trivellazione di esplorazione e dell'esercizio dei pozzi allo scopo di irrigare i pascoli per lo sviluppo dell'allevamento del bestiame.	
	Lavori di ricerca:	
	a) esplorazione geofisica per determinare i punti per la trivellazione su un'area di 50 mila chilometri quadrati.	1962 - 1964.
	b) Indagine di economia agraria e di geobotanica su un'area di 50 mila chilometri quadrati.	1962 - 1963.
	c) Assistenza tecnica nell'effettuazione della trivellazione di esplorazione e dell'esercizio di pozzi per 12 mila metri lineari.	1963 - 1965.
	Fornitura di macchinario e di materiali per l'esecuzione dei lavori di ricerca.	1962 prima metà del 1963.
	Fornitura di macchinari di trivellazione e di materiali per l'effettuazione dei lavori di trivellazione e montaggio dei congegni di sollevamento dell'acqua.	1963 - 1964.
6	Elaborazione di uno schema di utilizzazione delle risorse d'acqua del fiume Giuba.	
	Lavori di ricerca ed elaborazione del progetto.	1962 - 1964.
	Fornitura di macchinari e di materiali per lavori di ricerca.	1962 - 1963.

Num. d'ord.	Denominaz. di stabilimenti, imprese e lavori, loro caratteristiche e modalità dell'assistenza tecnica	Termine per l'esecuzione
1	2	3
7	Porto marittimo a Berbera.	
	Lavori di ricerca ed elaborazione del progetto.	1962 - 1963.
	Schemi relativi al progetto.	Secondo schema concordato dalle Parti.
	Fornitura di macchinari, materiali e macchinario di cantiere.	Dopo l'approvazione del progetto nei termini concordati dalle Parti.
8	Uno stabilimento per la lavorazione del latte nella zona di Mogadiscio della capacità produttiva fino a 10 tonnellate al giorno con un sol turno di lavoro.	
	Lavori di ricerca ed elaborazione del progetto.	1962.
	Schemi relativi al progetto.	Secondo schema concordato dalle Parti.
	Fornitura di macchinari, di materiali e di macchinario di cantiere.	1963 prima metà del 1964.
9	Un complesso per la produzione della carne nella zona di Chisimaio della capacità produttiva di 20 tonnellate al giorno con un sol turno di lavoro.	
	Lavori di ricerca ed elaborazione del progetto.	1962.
	Schemi relativi al progetto.	Secondo schema concordato dalle Parti.
	Fornitura di macchinari, di materiali e di macchinario di cantiere.	1963 - 1964.
10	Uno stabilimento per la conservazione del pesce in scatola nella zona di Las-Gorei della capacità produttiva di 6 milioni di scatole convenzionali all'anno.	
	Lavori di ricerca ed elaborazione del progetto.	1962.
	Schemi relativi al progetto.	Secondo schema concordato dalle Parti.
	Fornitura di macchinari, di materiali e di macchinario di cantiere.	1963 - 1965.
11	Stazione radio (edificio con annessi e connessi, servizi pubblici e una centrale elettrica della potenza fino a 1000 kw) nella zona di Mogadiscio.	
	Lavori di ricerca ed elaborazione del progetto.	1962.
	Schemi relativi al progetto.	Secondo schema concordato dalle Parti.

Num. d'ord.	Denominaz. di stabilimenti, imprese e lavori, loro caratteristiche e modalità dell'assistenza tecnica	Termine per l'esecuzione
1	2	3
	Fornitura di macchinari, materiali e macchinario di cantiere.	1962 - 1963.
12	Due case d'abitazione con 6-8 appartamenti ciascuna, presso ciascuno degli ospedali previsti dall'Accordo Sovietico-Somalo del 27 marzo 1962.	
	Lavori di ricerca e di progettazione.	1962.
	Inizio dei lavori di costruzione.	Seconda metà del 1962.
	Termine dei lavori di costruzione.	1963.
13	Alloggio completo di tutti i servizi per insegnanti e allievi presso la scuola secondaria per 300 scolari prevista dall'Accordo Sovietico-Somalo del 27 marzo 1962.	
	Lavori di ricerca e di progettazione.	1962.
	Inizio dei lavori di costruzione.	Seconda metà del 1962.
	Termine dei lavori di costruzione.	Prima metà del 1964.

6. - **Accordo fra la Somalia e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche relativo alla costruzione nella Repubblica Somala di due ospedali, una scuola secondaria ed una tipografia a titolo di assistenza gratutita dell'U.R.S.S. alla Somalia** (Mogadiscio, 27 marzo 1962).

Il Governo della Repubblica Somala ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, nell'intento di sviluppare e consolidare ulteriormente i rapporti di amicizia esistenti fra i due paesi, attribuendo grande importanza allo sviluppo della sanità pubblica e dell'istruzione nella Repubblica Somala e della preparazione dei quadri nazionali sanitari somali

e in relazione al Comunicato congiunto Sovietico-Somalo del 2 giugno 1961,

hanno deciso di concludere il presente Accordo su quanto segue:

Articolo 1.

Il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, informandosi ai sentimenti di buona amicizia verso la Repubblica Somala, garantisce a titolo di assistenza gratuita al Governo della Repubblica Somala, la costruzione ed istallazione di due ospedali per 50 letti ciascuno nelle località di Sceik e Uegit, di una

scuola secondaria per 300 allievi in Mogadiscio e di una tipografia pure in Mogadiscio.

I piani di ciascuna delle opere sopraindicate come pure i termini per la loro realizzazione vengono stabiliti nell'allegato al presente accordo.

Articolo 2.

Allo scopo di assistere il Governo della Repubblica Somala nell'organizzare il normale funzionamento degli ospedali e della scuola, menzionati nell'Articolo 1 del presente Accordo e allo scopo di preparare i quadri nazionali somali da impiegare in dette istituzioni, il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche garantisce a proprie spese:

a) invio in missione nella Repubblica Somala per un periodo di tre anni 10 medici sovietici e tre interpreti a loro disposizione per il lavoro negli ospedali e 10 insegnanti sovietici per la scuola;

b) ammissione annuale per tre anni di seguito di 20 cittadini somali per studiare negli Istituti superiori medici dell'U.R.S.S. e di 25 cittadini somali ai corsi annuali di qualificazione per il personale sanitario ausiliario.

Il Governo della Repubblica Somala si assumerà le spese di trasporto dalla Somalia nell'U.R.S.S. per i cittadini somali di cui al comma *b*) del presente articolo.

Articolo 3.

La costruzione degli ospedali, della scuola e della tipografia previsti dall'articolo 1 del presente Accordo verrà realizzata per mandato del Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche da un'apposita organizzazione del Ministero delle Costruzioni della Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa in collaborazione con l'organizzazione somala autorizzata a ciò fare dal Governo della Repubblica Somala sulla base di un capitolato di appalto che sarà concluso fra la citata organizzazione del Ministero delle Costruzioni della R.S.F.S.R. e la società Teknoexport dell'Unione Sovietica da una parte e la corrispondente organizzazione edilizia somala dall'altra.

Articolo 4.

Le organizzazioni Sovietiche eseguiranno i lavori di progettazione e di ricerca delle costruzioni dei due ospedali, della scuola e della tipografia di cui all'articolo 1 del presente Accordo sulla base delle norme - medie tipificate esistenti nell'U.R.S.S. tenuto conto delle condizioni locali somale e provvederanno ai controlli dei progetti e quello tecnico della costruzione dei due ospedali, di una scuola secondaria e di una tipografia, effettuata da parte dell'organizzazione somala, come pure al montaggio dei macchinari e alla esecuzione degli altri lavori e a tale scopo invieranno in Somalia il numero occorrente di ingegneri, tecnici e altri specialisti.

I progetti consegnati dalle organizzazioni sovietiche verranno esaminati dalle organizzazioni somale nel termine di due mesi dopo la loro presentazione.

Le organizzazioni somale presteranno la loro assistenza alle organizzazioni sovietiche nella raccolta dei dati di base necessari alla realizzazione da parte delle organizzazioni sovietiche dei lavori di progettazione.

Articolo 5.

Per garantire la costruzione e le attrezzature degli ospedali, della scuola e della tipografia, previsti nel presente Accordo, le organizzazioni sovietiche con consenso delle organizzazioni somale, importeranno nella Somalia dall'Unione Sovietica, o da terzi paesi, i macchinari da costruzione, materiali e arredamento scolastico necessari, oltre all'arredamento ed i materiali che possono essere reperiti o fabbricati in Somalia il cui acquisto sarà considerato conveniente.

Articolo 6.

Il Governo della Repubblica Somala darà la massima assistenza alla realizzazione degli ospedali, della scuola e della tipografia, previsti nel presente Accordo e a tale scopo:

1. Concederà gratuitamente, nei termini e nelle località concordate dalle Parti, gli appezzamenti di terreno, liberi da ogni gravame e considerati convenienti alla costruzione dalle organizzazioni sovietiche e somale competenti, e provvederà a proprie spese e coi propri mezzi alla demolizione di tutte le istallazioni, che impediscano la costruzione.

2. Garantirà l'aiuto alla organizzazione somala cui sarà dato l'appalto nell'acquisto dei materiali edilizi locali della qualità conveniente, dei mobili e delle altre attrezzature per la costruzione e l'arredamento degli ospedali, della scuola secondaria e della tipografia.

3. Darà assistenza per il tramite delle corrispondenti organizzazioni somale, nello scarico delle navi e nel trasporto dei materiali e delle attrezzature, menzionate nell'articolo 5 del presente Accordo, dal porto di sbarco ai cantieri delle imprese.

4. Concederà al Ministero delle Costruzioni della R.S.F.S.R. di stabilire a Mogadiscio, con sezioni sui posti secondo le intese aggiuntive delle parti contraenti la rappresentanza della organizzazione di questo Ministero prevista all'articolo 3 del presente Accordo.

5. Concederà l'ingresso nel Territorio della Repubblica Somala agli specialisti sovietici con le loro famiglie inviati per la realizzazione della costruzione delle imprese previste nel presente Accordo in numero e per periodi concordati tra le corrispondenti organizzazioni sovietiche e somale.

6. Garantirà l'alloggio più adatto munito di servizi pubblici per i medici, gli insegnanti e gli interpreti sovietici e per le loro famiglie i quali saranno inviati dall'Unione Sovietica per l'impiego negli ospedali e nella scuola secondara in case di abitazione ubicate presso gli ospedali e nell'internato della scuola secondaria, costruite con l'assistenza tecnica dell'Unione Sovietica, franchi di canoni d'affiatto.

Garantirà inoltre a proprie spese il trasporto nel territorio somalo di medici e degli interpreti sovietici viaggianti per motivi di servizio.

Il personale sapraindicato sarà esente dal pagamento di qualsiasi imposta e dal pagamento del dazio per oggetti importati per uso personale.

Articolo 7.

Il Governo della Repubblca Somala, per il periodo di costruzione degli ospedali, della scuola secondaria e della tipografia concederà libera importazione in franchigia nella Repubblica Somala di macchinari, mezzi di trasporto, materiali ed articoli necessari per le costruzioni sopraindicate, senza pretendere alcun pagamento.

I macchinari, i mezzi di trasporto, i materiali e altri articoli che rimarranno dopo la costruzione, potranno essere venduti dalla Parte Contraente Sovietica alle organizzazioni somale, appositamente incaricate dal Governo della Repubblica Somala, oppure potranno essere riesportati dalla Parte Contraente Sovietica dal Territorio della Repubblica Somala senza impedimenti di sorta in assoluta franchigia e senza pretesa di alcun pagamento.

Articolo 8.

Per il finanziamento delle spese in valuta somala, che saranno fatte dalle organizzazioni sovietiche sul territorio della Repubblica Somala per la costruzione dei complessi progettati e per l'adempimento degli altri impegni della Parte Contraente Sovietica previsti nel presente Accordo (il pagamento dei servizi dell'impresa di appalto, incluso l'acquisto dei materiali edilizi locali, qualche arredamento sanitario e scolastico, di articoli e di mobili, la rimunerazione della mano d'opera, ecc. ed anche il mantenimento dei tecnici sovietici nella Repubblica Somala), il Governo dell'U.R.S.S. garantirà la fornitura delle merci al Governo della Repubblica Somala o alle organizzazioni autorizzate dal Governo Somalo le quali provvederanno alla vendita di questa merce sul mercato interno.

La nomenclatura, la qualità ed i prezzi di queste merci ed anche i termini e le condizioni di fornitura e vendita faranno parte di un accordo speciale fra il Governo delle Repubbliche Socialiste Sovietiche ed il Governo della Repubblica Somala.

Le somme in scellini somali, ricavate dalla vendita delle merci sovietiche, saranno versate sul conto della Banca per il commercio estero dell'U.R.S.S., aperto presso la Banca Nazionale Somala.

L'eventuale rimanenza in scellini somali sul sopraindicato conto della Banca per il commercio estero dell'U.R.S.S., dopo la fine della costruzione delle imprese e dell'adempimento degli altri impegni della Parte Contraente Sovietica secondo il presente Accordo, sarà trasferita al «conto generale dell'U.R.S.S.», aperto presso la Banca Nazionale della Somalia in conformità dell'Accordo commerciale e di pagamenti, secondo il corso del giorno dell'operazione dello scellino somalo rispetto alla lira sterlina. In caso di mutamento del rapporto fra scellino e lira sterlina, che è attualmente uguale a venti scellini Somali, la Banca per il commercio estero dell'U.R.S.S. e la Banca Nazionale della Somalia faranno il conteggio in base al nuovo cambio agli effetti del saldo.

Articolo 9.

La consegna al Governo della Repubblica Somala dei complessi costruiti secondo il presente Accordo sarà effettuata al termine delle costruzioni con atto formale re-

lativo alle consegne stesse firmati dai rappresentanti incaricati a ciò fare da ambedue le Parti.

Articolo 10.

Il presente Accordo entrerà in vigore dal giorno della sua firma.

Firmato a Mogadiscio il 27 marzo 1962 in due copie autentiche, ciascuna in lingua russa ed italiana, avendo i due testi uguale valore.

ALLEGATO

ELENCO sommario dei complessi di due ospedali, una scuola secondaria e una tipografia, che saranno realizzate nella Repubblica Somala a titolo di assistenza gratuita.

Num. d'ord.	OGGETTO	Termine dei lavori
1	Due ospedali di 50 posti letto ciascuno per i tubercolotici con servizio di ambulatorio calcolato, presso ciascun ospedale, per 100 visite al giorno ciascuno.	Lavori di progettazione e di ricerca - 1962. Inizio dei lavori di costruzione - secondo semestre 1962. Termine dei lavori di costruzione - 1963.
2	Una scuola secondaria per 300 allievi.	Lavori di progettazione e di ricerca - 1962. Inizio dei lavori di costruzione - secondo semestre 1962. Termine dei lavori di costruzione - primo semestre 1964.
3	Una tipografia con: due linotipi, due macchine per stampa, un gruppo di attrezzatura tecnica ivi compresa una zincografia.	Lavori di progettazione e di ricerca - 1962. Inizio dei lavori di costruzione - secondo semestre 1962. Termine dei lavori di costruzione - 1963.